

# Focus Europa

inserto della newsletter Dialogo Aperto

n. 10

**Glossary, ovvero come orientarsi nel mondo dell'economia condivisa**

**Self-regulation e co-regulation, prosegue il cammino delle buone pratiche**

**La Commissione UE difende Uber: linee guida sulla sharing economy**

**Lo scambio di dati WhatsApp - Facebook preoccupa l'Europa**

**Fusioni, concorrenza e privacy: il difficile equilibrio fra Big Data e tutela dei dati personali**

**Geoblocking, continua il dibattito europeo ma la soluzione sembra ancora lontana**

**Roaming like home, ovvero il pasticcio europeo sulle tariffe telefoniche internazionali**

**Blockchain**

**Extra costi per pagamenti con carte di credito**

**Shadow economy, dall'UE una piattaforma per il contrasto del lavoro sommerso**

1

## Glossary, ovvero come orientarsi nel mondo dell'economia condivisa

Il 2 marzo scorso alla Camera alcuni deputati dell'Intergruppo Parlamentare per l'Innovazione Tecnologica hanno presentato una proposta di legge per regolamentare il settore dell'economia della condivisione. Uno dei punti fondamentali della proposta è la definizione stessa di sharing economy o economia della condivisione.

**Il testo recita: è un'economia "generata dall'allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali" i cui gestori "agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto"; inoltre "tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato".** Questa definizione riveste un ruolo centrale perché è basandosi su essa che si distingueranno le piattaforme di sharing economy da quelle che non lo sono e, di conseguenza, si stabilirà chi è soggetto alle norme prescritte dalla futura legge e chi no. **Ma cosa sia veramente la sharing economy è una questione tuttora aperta e fonte di dibattito a livello internazionale, perché il fenomeno è recente e in forte espansione.**

Per questi motivi, tra l'altro, si sono sviluppate una varietà di definizioni parallele: da **"peer economy"** a **"economia collaborativa"**, da **"economia on-demand"** a **"consumo collaborativo"**. Termini a volte usati in modo intercambiabile, ma che, secondo gli esperti, indicano in realtà cose molto diverse. In fondo la sharing economy è uno dei capitoli di una sorta di grande romanzo collettivo sull'innovazione che si sta scrivendo giorno dopo giorno, pagina dopo pagina, e che può ancora riservare sorprese. Ecco un rapido excursus delle definizioni più significative date fino ad oggi.

- **La sharing economy secondo l'Oxford Dictionary** - Il prestigioso dizionario ha introdotto il termine nel solo nel 2015, a conferma di quanto il fenomeno sia recente. La voce dedicata recita: "È un sistema economico in cui beni o servizi sono condivisi tra individui privati, gratis o a pagamento, attraverso Internet. Grazie alla sharing economy, si può agevolmente noleggiare la propria auto, il proprio appartamento, la propria bicicletta o persino la propria rete wifi quando non li si utilizzano". Da questa definizione si potrebbe dedurre che è sharing economy è il fulcro dell'attività, per esempio, di BlaBlaCar, la startup che consente agli utenti di scambiarsi passaggi in auto. E Uber rientra in questa definizione? In fondo gli autisti di Uber utilizzano la propria auto per trasportare i viaggiatori, seppure intermediati dall'applicazione fornita dalla società californiana. La voce del dizionario non lo specifica.
- **La sharing economy secondo "The People Who Share"** - "People Who Share" è un movimento sociale nato per rendere mainstream la sharing economy ed è organizzatore della Global Sharing Week, che a giugno 2015 ha raggiunto oltre 100 milioni di persone in 192 Paesi. Iniziata in Gran Bretagna nel 2012 come National Sharing Day, la Settimana internazionale dello sharing è diventata la più vasta campagna di massa per far conoscere il fenomeno. Nella piattaforma Compare and Share si può trovare una delle più esaustive guide internazionali alla sharing economy, con oltre 7.900 siti di condivisione in tutto il mondo. La descrizione fornita da "The People Who Share" è piuttosto ampia: "Si tratta di un "ecosistema socio-economico costruito intorno alla condivisione di risorse fisiche e umane. Include la condivisione di creazione, produzione, distribu-

zione, commercio e consumo di beni e servizi da parte di diverse persone e organizzazioni". Questo summary, come si vede, non fa riferimento né alla gratuità né al pagamento dei servizi messi a disposizione.

- **La sharing economy secondo Rachel Botsman** - Autrice di **What's Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live** (Harper Collins, 2010) e contributor di testate internazionali, l'americana Rachel Botsman è nota per il suo pensiero sul potere della collaborazione e della condivisione tramite l'utilizzo della tecnolo-

gia per trasformare il mondo. A suo dire "la sharing economy è un'idea destinata a durare, ma nel tempo si è dispersa l'idea di cosa sia e di cosa non sia. Il quadro sta diventando sempre più confuso e questo è un problema". La sua definizione è: "Un sistema economico basato sulla condivisione di beni o servizi sottoutilizzati, gratis o a pagamento, direttamente dagli individui. Buoni esempi: Airbnb, Cohealo, BlaBlaCar, JustPark, Skillshare, RelayRides, Landshare". Significativa è l'introduzione dell'aggettivo "underused" in riferimento ai beni e servizi da condividere.

## Self-regulation e co-regulation, prosegue il cammino delle buone pratiche

**L'autoregolamentazione e la coregolamentazione (Self-regulation e Co-regulation) sono considerate strumenti complementari e supplementari rispetto alla regolamentazione tradizionale, decisa da un soggetto esterno.** Negli ultimi anni la questione è stata trattata in modo approfondito a livello accademico, in particolare nel quadro del diritto contrattuale, del governo societario, della responsabilità sociale, di Internet, del commercio elettronico, della sicurezza dei prodotti, dei servizi professionali, dell'ambiente e della pubblicità, oltre che nel settore audiovisivo, a livello di mercato interno.

**La Commissione ha creato la piattaforma CoP (Pilot Community of Practice for better self and co-regulation) basata sulla comunicazione della Commissione riguardante la responsabilità sociale delle imprese,** ha dato sostegno all'accordo tra le principali società del web per un Internet più sicuro, e ha adottato iniziative derivanti dalla direttiva sul commercio elet-

tronico. Questa CoP) si è riunita venerdì 24 giugno di quest'anno nella sua settima riunione plenaria. Circa 80 rappresentanti di imprese europee, le autorità nazionali, la società civile e il mondo accademico si sono riuniti per discutere di come migliorare la pratica di SR-CR. Il primo tema trattato è stato il risultato della consultazione delle parti interessate, lanciata nel maggio 2015 sul futuro della SR-CR. La CoP ha giocato un ruolo cruciale nel colmare il divario tra concetti teorici e ciò viene attuato in pratica.

**Si è confermato che la promozione delle buone pratiche di SR-CR sta andando avanti e si sta integrando nel programma di miglioramento della regolamentazione.** Le presentazioni e discussioni su temi attuali e recenti casi concreti hanno dimostrato l'uso diffuso di SR-CR attraverso la Commissione europea, ad esempio, nella proposta di revisione della direttiva sui servizi audiovisivi; nell'approccio della politica europea di piattaforme on-line; nella lotta contro l'ap-

propriazione indebita dei diritti di proprietà intellettuale. È anche interessante notare che il regolamento sulla protezione dei dati generali contiene disposizioni dettagliate per codici di condotta. La sintesi delle discussioni è disponibile online. Il prossimo incontro è previsto per il prossimo 25 novembre. Il Comitato economico e sociale europeo, che si è speso molto in questi anni sulla Co-regulation e Better-regulation attraverso l'Osservatorio sul mercato unico, ad aprile 2015 ha adottato un parere in cui esprime alcune raccomandazioni:

- **L'autoregolamentazione e la co-regolamentazione** sono meccanismi spontanei o indotti che regolano interessi economici e sociali, oppure rapporti e pratiche commerciali dei vari attori economici (stakeholder).
- Devono essere **considerate come importanti strumenti complementari o supplementari dell'etero-regolamentazione (hard law)**, ma mai come un'alternativa ad essa, a meno che non esista una base abilitante adeguata ancorata in "norme fondamentali".
- Perché l'autoregolamentazione e la co-regolamentazione possano funzionare come strumento di regolamentazione valido e riconosciuto in qualsiasi ordine giuridico, **la loro configurazione e il loro campo di applicazione devono essere definiti da norme espresse ed esplicite di legge inderogabili e giuridicamente applicabili, sia a livello nazionale che a livello europeo**, che rispettino nel contempo la natura di questi strumenti, specialmente l'accordo volontario dei partecipanti.
- Tale normativa deve disciplinare con chiarezza i parametri relativi al loro riconoscimento, i principi che le devono reggere e i loro limiti come strumento accessorio di regolamentazione nell'ordinamento giuridico considerato.

**Sharing economy: dall'alloggio ai trasporti, un settore in rapida espansione.** Secondo il Rapporto PwC, **il mercato europeo della sharing economy potrebbe valere 570 miliardi di euro entro il 2025.** Un'economia di condivisione che, secondo gli esperti, potrebbe favorire la ripresa economica e la competitività, soprattutto a vantaggio dei Paesi più in crisi. Dallo studio emerge che i Paesi con una sharing economy più fiorente sono quelli del Nord Europa, rispetto a quelli del Mediterraneo e dell'Est Europa. In particolare Germania e Gran Bretagna registrano più di 50 imprese di sharing economy attive sul mercato, Germania, Olanda e Spagna tra 15 e 30, Italia e Polonia meno di 25.

Ma cosa si intende per sharing economy e quali sono le attività che vi rientrano? Sulla definizione vi sono diversi punti di vista a livello europeo: **la Commissione ha utilizzato il termine "economia collaborativa" e ha promesso per il 2016 una "Agenda europea dell'economia collaborativa"**. Il CESE adotta una definizione di economia della condivisione che include i settori più diversi: "sistema economico basato sulla condivisione diretta tra privati di beni o servizi sotto-utilizzati, gratuitamente o dietro pagamento di un prezzo", mediante piattaforme online.

Per quanto riguarda le attività, **nel settore dell'alloggio** troviamo, **ad esempio, Airbnb, Rentalia, Homeaway, Couchsurfing e BedyCasa**, che sono piattaforme in cui i proprietari di immobili si registrano per la condivisione temporanea di una stanza o di tutta la casa, anche se è possibile che ostelli, locande o altre strutture turistiche di ricezione mettano a disposizione le loro strutture su queste piattaforme. La rapida diffusione degli alloggi in questo settore ha reso necessari accordi di collaborazione tra queste piattaforme e le autorità fiscali di Parigi e Amsterdam per quel che riguarda la riscossione delle tasse dovute e il trasferimento del relativo gettito. Ad Amsterdam, Barcellona, Londra e Berlino è stato istituito un

sistema di registrazione obbligatoria di questi alloggi, con norme che stabiliscono limiti di tempo, con lo scopo di non danneggiare la locazione a lungo termine e di impedire il conseguente aumento degli affitti. Nel **settore dei trasporti** è possibile ricordare **Blablacar**, **Umcoche**, **Liftshare**, **Karzo**, che sono applicazioni che consentono la registrazione dei proprietari di veicoli privati che intendono condividere i posti liberi delle loro vetture durante i loro viaggi (car-pooling o utilizzo in comune dell'automobile). In alcune di queste piattaforme è possibile condividere le spese di viaggio, ma non è permesso riscuotere compensi con carattere di lucro. Ancora, nel settore dei trasporti, troviamo **Uber**, che mette a disposizione servizi per la condivisione dei veicoli di privati (UberPop, vietato in quasi tutta l'UE), e permette di chiedere un servizio di trasporto a conducenti professionisti (Uberblack e UberX).

**Recentemente la Commissione Europea si è schierata a favore dell'espansione della sharing economy, dopo gli interventi regolatori di alcune authority nazionali sulle attività di Uber e Airbnb. Si ricordano, in particolare, i casi di Francia, Belgio, Olanda, Germania e Italia e le proteste dei taxi a Londra. Nel mese di giugno 2016, la Commissione Europea ha quindi emanato delle linee-guida, con l'obiettivo di fissare regole che possano evitare trattamenti differenziati verso i soggetti attivi nella sharing economy. "I divieti assoluti e le retribuzioni qualitative devono essere usate soltanto come extrema ratio" si legge in un comunicato della Commissione. L'Italia, da parte sua, sta cercando di dotarsi di una legge che regolamenti il setto-**

re delle piattaforme digitali. Ncc e Uber forse saranno disciplinati dalla legge nell'arco dei 12 mesi successivi all'approvazione del ddl Concorrenza, come previsto proprio da un emendamento al ddl, approvato dalla commissione Industria del Senato.

**Nel mese di giugno 2016 Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Antitrust, si è espresso in merito alla sharing economy durante la sua relazione annuale davanti al Parlamento.** Come riportano fonti stampa, Pitruzzella ha dichiarato **l'impegno dell'Autorità a "rimuovere i tanti ostacoli" che stanno incontrando le attività di sharing economy, da Uber ad Airbnb.** Secondo lui si tratta, infatti, di una forma di condivisione dell'economia che "allarga le possibilità di scelta del consumatore" e "abbatte i prezzi". Nella sua relazione il presidente dell'authority sottolinea che **"non si possono sottovalutare i nuovi problemi che sorgono"**, con particolare riguardo alla tutela del consumatore nelle piattaforme peer-to-peer e alla tassazione. "Si tratta di problemi che non possono essere risolti estendendo alle nuove attività le regole esistenti per i servizi più tradizionali, senza uccidere i nuovi modelli di business. Piuttosto, **va pensata una regolazione leggera, ispirata al principio di proporzionalità**". Ha dichiarato. "Il disegno di legge sulla sharing economy presentato da parlamentari di diverse forze politiche si colloca nella giusta prospettiva e l'autorità auspica che esso sia esaminato quanto prima dal Parlamento".

## La Commissione UE difende Uber: linee guida sulla sharing economy

**Non si può ingabbiare la sharing economy. I vantaggi sono più degli svantaggi. Parola di Commissione**

**Europea** che, dopo aver visto interdire Uber e sanzionare Airbnb in molti Paesi europei è scesa in

campo a difesa della cosiddetta economia circolare. Per il Commissario Katainen, l'Europa deve saper attrarre aziende e start up e non farle fuggire. **“Ci saranno sempre nuove forme di economia collaborativa. La domanda ora è se l'Europa sia aperta alle innovazioni e agli innovatori.** Oppure se al contrario vogliamo mandare via le persone e le aziende dal nostro continente, soltanto perché vogliamo essere restrittivi e protettivi dei sistemi esistenti”, ha dichiarato Katainen, presentando le Linee guida sulla sharing economy lo scorso 2 giugno. **Per Bruxelles è tempo di aprire ai regolamenti, senza però sanzionare.** E nel caso di Airbnb e Uber, dove la società si limita a fare da tramite tra le persone, le regole potrebbero anche non essere applicate. Urge un intervento regolatorio, possibilmente standardizzato.

**Secondo la UE, infatti, un approccio regolamentativo frammentato danneggia sia gli operatori tradizionali sia i nuovi prestatori di servizi ostacolando innovazione, lavoro e crescita.** Le linee guida europee prevedono un accesso al mercato diversificato per privati cittadini che offrono servizi occasionalmente e prestatori professionali, fissando regole in materia di responsabilità, trattamento fiscale, diritto del lavoro, diritti dei consumatori. Tanto per cominciare **occorre chiarire dunque i requisiti di accesso al mercato.**

Gli operatori (piattaforme online), devono essere obbligati a ottenere autorizzazioni o licenze per l'esercizio di impresa solo se strettamente necessario a soddisfare pertinenti obiettivi di interesse generale. Occorre ricorrere ai divieti assoluti di un'attività solo in ultima istanza. Le piattaforme non dovrebbero essere soggette ad autorizzazioni quando agiscono solo da intermediari tra i consumatori e coloro che offrono realmente il servizio (es.: trasporto o alloggio). Gli Stati membri dovrebbero inoltre distinguere tra privati che offrono servizi occasionalmente e prestato-

ri che agiscono in qualità di professionisti, ad esempio stabilendo soglie basate sul livello di attività. Per quanto riguarda invece la responsabilità del servizio offerto, le piattaforme possono essere esonerate dalla responsabilità per le informazioni che conservano per conto di coloro che offrono un servizio, ma non per qualsiasi servizio offerto dalle stesse, come quelli di pagamento. La Commissione incoraggia ad adottare azioni volontarie per la lotta agli illeciti e lo stimolo alla fiducia.

**E sul piano dei diritti? Per i consumatori, gli Stati membri devono garantire protezione da pratiche commerciali sleali, senza però imporre obblighi sproporzionati ai privati che forniscono servizi occasionalmente. La tutela del diritto al lavoro, invece, resta di competenza nazionale e integrato da giurisprudenza e standard minimi UE.**

Gli Stati membri possono tenere presenti criteri quali il rapporto di subordinazione con la piattaforma, la natura del lavoro e la retribuzione per decidere chi può essere considerato un lavoratore subordinato di una piattaforma. Sul piano fiscale, prestatori di servizi e piattaforme sono tenuti a pagare le tasse (IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Gli Stati membri sono incoraggiati a semplificare e chiarire l'applicazione della normativa fiscale all'economia collaborativa, mentre le piattaforme dovrebbero cooperare con le autorità per la registrazione delle attività economiche agevolando la riscossione delle imposte.

**La Commissione invita gli Stati membri a uniformare le normative a questo orientamento, si impegna a monitorare contesto normativo e sviluppi economici, seguire l'andamento dei prezzi e della qualità dei servizi, individuare ostacoli e problemi da contraddizioni e vuoti normativi.** Katainen sottolinea che il ruolo della Commissione è di “incoraggiare un contesto normativo che permetta ai nuovi

modelli imprenditoriali di svilupparsi proteggendo i consumatori e garantendo condizioni eque sia in materia fiscale che di occupazione". Secondo il parere di Elżbieta Bieńkowska, Responsabile

Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, **la Sharing Economy rappresenta "un'opportunità per consumatori, imprenditori e imprese"** a patto di fare le giuste scelte.

## Lo scambio di dati WhatsApp – Facebook preoccupa l'Europa

La condivisione dei dati personali fra WhatsApp e Facebook impensierisce, e non poco, l'Europa intera. La modifica della politica della privacy annunciata dal popolare servizio di messaggistica a fine agosto, che prevede la messa a disposizione di Facebook di alcune informazioni sugli account di singoli utenti anche per finalità di marketing, sta sollevando l'attenzione delle Autorità per la protezione dei dati personali e dell'Antitrust italiano, che hanno deciso di vederci più chiaro.

**Mai come oggi i dati, la loro acquisizione e la loro condivisione sono fonte di potere, per chi li detiene, e di preoccupazione per la loro tutela sia da parte dei singoli utenti sia delle autorità che si occupano di privacy, chiamate a indagare e a cercare di regolamentare un settore particolarmente delicato e in continua evoluzione.** Uno dei capitoli più recenti di questo campo di battaglia riguarda **la nuova policy sulla privacy annunciata da WhatsApp, che passerà a Facebook diverse informazioni personali dei suoi utenti anche per finalità di marketing.** La condivisione dei dati personali fra il popolare servizio di chat e Facebook **è fonte di generale preoccupazione** per quanto riguarda la tipologia dei dati che verranno trattati, le modalità con cui gli utenti possono esercitare i propri diritti, l'effettiva libertà loro concessa ed eventuali effetti di condizionamento. In Italia si sono mossi sia il Garante per la Privacy sia l'Autorità Anti-

trust. Cosa è successo? Alla fine dell'estate WhatsApp ha annunciato il cambiamento. Informava online che "Nulla di ciò che gli utenti condividono su WhatsApp, compresi i messaggi, le foto, e le informazioni dell'account, sarà pubblicato su Facebook". E proseguiva: "Nulla di ciò che viene pubblicato su queste applicazioni sarà condiviso su WhatsApp per essere visto da altri. Non sarà consentita la diffusione di banner di terzi sulla chat". Nonostante questo, **a settembre l'Autorità per la privacy italiana (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5460932>) ha avviato un'istruttoria in cui invita WhatsApp e Facebook a fornire tutte le informazioni per valutare la situazione.**

In particolare, il Garante vuole sapere nel dettaglio la tipologia di dati che WhatsApp intende mettere a disposizione di Facebook, le modalità per l'acquisizione del consenso da parte degli utenti alla comunicazione dei dati e le misure per garantire l'esercizio dei diritti sulla privacy, specialmente considerando che "dall'avviso inviato sui singoli device - spiega l'Autorità, la revoca del consenso e il diritto di opposizione sembrano poter essere esercitati in un arco di tempo limitato". Il Garante vuole inoltre sapere se i dati riferiti agli utenti di WhatsApp, ma non di Facebook, siano anch'essi comunicati alla società di Menlo Park, e di fornire elementi riguardo al rispetto del principio di finalità, considerato che

nell'informativa originariamente resa agli utenti WhatsApp non faceva alcun riferimento alla finalità di marketing.

**Alla mossa dell'Autorità per la privacy ha fatto seguito, a ottobre, quella dell'Antitrust italiano, che ha avviato a sua volta una doppia istruttoria su WhatsApp (<http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8433-cessione-dati-personali-a-facebook-e-clausole-vessatorie,-doppia-istruttoria-antitrust-su-whatsapp.html>) per presunte violazioni del Codice del Consumo.** L'Antitrust di fatto vuole accertare se gli utenti della popolare chat si siano sentiti costretti ad accettare le modifiche contrattuali e se alcune clausole non risultino vessatorie. Nel primo procedimento, l'Autorità garante della concorrenza vuole accertare "se la società americana abbia di fatto costretto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi Termini contrattuali, in particolare la condivisione dei propri dati personali con Facebook, facendo loro credere, con un messaggio visibile all'apertura dell'applicazione, che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell'uso dell'applicazione medesima. L'effetto di condizionamento sarebbe stato, peraltro, rafforzato dalla prespuntatura apposta sull'opzione "Facebook" in una schermata di secondo livello alla quale l'utente accedeva, dal messaggio principale, tramite apposito link".

A questo si aggiunge un secondo procedimento volto ad accertare la vessatorietà di alcune clausole inserite nei Termini di utilizzo di WhatsApp Messenger che riguardano la facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte della società, il diritto di recesso stabilito unicamente per il Professionista, le esclusioni e le limitazioni di responsabilità a suo favore, le interruzioni ingiustificate del servizio e la scelta del Foro competente sulle controversie che, ad oggi, è stabilito esclusivamente presso Tribunali americani.

**E in Europa? Si è mosso Article 29 Working Party, il**

**gruppo formato dai rappresentanti delle Authority per la protezione dei dati personali dei Paesi europei, che ha espresso preoccupazione sul modo in cui le modifiche della Policy Privacy sono state comunicate e dubbi sull'uso dei dati di persone che ricorrono sì alla chat, ma non sono utenti di Facebook.** In una lettera aperta (<https://www.cnil.fr/en/article-29-working-party-press-release-0>) inviata a WhatsApp a fine ottobre, Article 29 Working Party (WP29) "ha espresso serie preoccupazioni per quanto riguarda la condivisione delle informazioni all'interno della "famiglia delle aziende Facebook " per scopi che non sono stati inclusi nei termini di servizio e delle politiche della privacy quando gli attuali utenti avevano firmato per il servizio - informa il Gruppo di lavoro - Di conseguenza, sono state espresse preoccupazioni sulla validità del consenso dell'utente, sull'efficacia dei meccanismi previsti per l'esercizio dei diritti degli utenti e sui diritti dei non utenti di Facebook in relazione a tale cambiamento di Policy. Di conseguenza, il WP29 ha chiesto a WhatsApp di comunicare al gruppo di lavoro tutte le informazioni rilevanti il più presto possibile, e ha invitato l'azienda a sospendere la condivisione dei dati degli utenti fino a quando non saranno assicurate appropriate protezioni legali".

Se dunque nel 2014 la stessa Commissione europea ([http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-1088\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1088_en.htm)) aveva dato il suo via libera all'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook, affermando che "non sono concorrenti", che i consumatori avrebbero continuato ad avere un'ampia scelta di applicazioni e che l'acquisizione non avrebbe ostacolato la concorrenza in un mercato dinamico e in crescita, sembra ora arrivato il momento di valutare attentamente quale sta diventando l'esito di questo cambiamento dal punto di vista dello scambio dei dati personali, obiettivo delle grandi società di comunicazione e vera posta in gioco di una battaglia che vede contrapporsi interessi, diritti, Big Player e cittadini.



## Fusioni, concorrenza e privacy: il difficile equilibrio fra Big Data e tutela dei dati personali

**Bisogna fare in modo che le aziende non usino i dati per fare cartello o creare ostacoli alla concorrenza. La frontiera aperta dai Big Data riguarda anche il difficile equilibrio fra le possibilità date alle aziende dalla larga disponibilità di dati, e dalla loro raccolta, e la tutela dei dati personali e della privacy dei cittadini.** E poiché gli strumenti a disposizione delle autorità a tutela della privacy non sempre sono sufficienti, ecco che di questa questione sono ora investite anche le Autorità Antitrust, specialmente nel caso di fusioni che possano portare rischi alla privacy, quando danno origine alla condivisione e allo scambio di una grande mole di dati. Basti pensare all'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook, che è valsa 19 miliardi di dollari: nonostante e i ricavi del servizio di messaggistica fossero minimi, infatti, i dati personali degli utenti registrati sono stati pagati a peso d'oro. Come gestire dunque i flussi dei dati?

**Secondo l'Antitrust europeo, l'uso dei dati non deve danneggiare la concorrenza. E così l'Antitrust Ue sta valutando la possibilità di una direttiva sui Big Data.** Di recente la Commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato che "le imprese che utilizzano 'big data' devono rispettare le regole per cui cercheremo di verificare se abbiamo bisogno di cominciare ad analizzare le fusioni che riguardano questo settore anche se le imprese che possiedono i dati non hanno una cifra d'affari importante". È infatti possibile che in alcuni casi i dati siano un fattore importante sulla ricaduta di certe acquisizioni sulla concorrenza. "Per questo stiamo esplorando se iniziare a guardare alle acquisizioni che coinvolgono dati preziosi, anche se l'azienda che li possiede non ha un grossi fatturati", ha argomentato l'Antitrust Ue. L'idea dunque è quella di considerare anche i dati personali

degli utenti posseduti dalle aziende come criterio per la valutazione delle fusioni aziendali, considerato che una società potrebbe decidere di acquistarne un'altra solo per acquisire i suoi dati.

Di cosa si sta parlando è presto detto. Secondo lo studio "European Data Market" il mercato dei Big Data in Europa potrebbe arrivare a valere 111 miliardi di dollari nel 2020, dando lavoro a 6 milioni di persone. L'evoluzione del mercato europeo rivela che **al 2020 l'economia dei dati potrebbe contribuire fra il 3% e il 4,7% del Pil europeo.** Molte innovazioni sono state guidate dai dati. **Il rapido emergere di un'economia dei dati, e la diffusione di un significativo livello di innovazione guidata dai dati in tutta Europa, è accompagnata e resa possibile da uno crescente uso delle tecnologie dell'informazione.** Si tratta di tecnologie che producono dati in quantità e velocità inimmaginabili solo qualche anno fa. Allo stesso tempo, queste tecnologie creano soluzioni all'avanguardia che possono dare senso, e possono dunque far analizzare e trattare una mole immensa di dati. Secondo quanto evidenzia lo studio dell'European Data Market, le tecnologie basate sui dati stanno aiutando le organizzazioni europee ad aumentare i ricavi; possono guidare verso un'ottimizzazione dei costi aziendali; possono contribuire all'efficienza operativa attraverso la riduzione del tempo speso in attività quali pratiche amministrative e attività di contenimento del rischio (come l'intercettazione delle frodi); possono aiutare a migliorare fattori quali i tempi di consegna e i tempi di risposta delle aziende private e del settore pubblico.

**Tutti questi cambiamenti dovranno poi confrontarsi con l'arrivo del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (<http://eur->**

[lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT](http://lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT)) ufficialmente in vigore da maggio di quest'anno. **Il testo diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi della UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni del Regolamento.** Il regolamento introduce regole più chiare in materie di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti,

stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'Ue e per i casi di violazione dei dati personali (data breach), con l'obbligo di comunicare i casi di violazione dei dati in questi casi. Novità ci sono per le imprese e gli enti, che avranno più responsabilità ma potranno beneficiare di semplificazioni. Per loro, in caso di inosservanza delle regole, sono previste sanzioni anche elevate. Si tratta di un unico insieme di norme per tutti gli stati dell'Unione europea.

## Geoblocking, continua il dibattito europeo ma la soluzione sembra ancora lontana

Gli acquisti online di merci e servizi hanno ormai intrapreso un trend di crescita che sembra essere inarrestabile. I dati dimostrano infatti che **l'E-commerce "buyer to consumer" (B2c) continua a crescere anche nel 2016**: il valore degli acquisti online degli italiani fa segnare un +18% per un giro d'affari che sfiora i 20 miliardi di euro, tra prodotti (9 miliardi) e servizi (10,6 miliardi). **Il turismo si conferma il primo comparto** con una quota del 44% e una crescita del 10%; seguono **elettronica di consumo**, che vale il 15% e cresce del 28%, e **abbigliamento**, che vale il 10% e cresce del 27%. Si rivela sempre più importante il contributo dei settori emergenti (**Food & Grocery, Arredamento e home living, Beauty, Giocattoli**), che insieme valgono oltre 1,5 miliardi di euro.

Se a livello nazionale questa opportunità risulta essere molto vantaggiosa per produttori e imprenditori, gli ostacoli alla vendita in ambito internazionale risultano essere notevoli a causa del permanere di situazioni censorie che impediscono ai consumatori l'acquisto di beni e servizi in un paese terzo.

È dall'inizio dell'anno che **le istituzioni europee si stanno muovendo per cercare di eliminare dal mercato il geoblocking consentendo la realizzazione di un vero e proprio mercato unico anche a livello digitale.** La Commissione UE ha proposto norme per garantire che i consumatori che intendono acquistare prodotti e servizi in un altro paese dell'UE, online o di persona, non siano discriminati in termini di accesso ai prezzi, condizioni di vendita o di pagamento, tranne se ciò sia oggettivamente giustificato per motivi quali l'IVA o disposizioni di legge di interesse generale. **In Internet troppo spesso ai consumatori è impedito l'accesso a offerte in altri paesi**: essi sono ad esempio reindirizzati verso un sito web specifico per paese, oppure viene chiesto loro di pagare usando una carta di credito o di debito di un determinato paese.

**Tale discriminazione non è ammissibile nel mercato unico. Il principio di non discriminazione è già stabilito dalla direttiva sui servizi** e la Commissione lo ha applicato in alcuni settori di servizi come le società di autonoleggio o i parchi di divertimento, ma con que-

sta proposta sia le imprese che i consumatori beneficeranno di una maggiore certezza giuridica circa le pratiche autorizzate e quelle vietate. Il regolamento garantirà questa certezza giuridica e le condizioni per farla valere per prodotti e servizi online o nel mondo fisico. Per evitare di imporre oneri sproporzionati alle imprese, il regolamento non stabilisce l'obbligo di effettuare consegne in tutta l'UE ed esenta da alcune disposizioni le piccole imprese cui si applica una soglia IVA nazionale. La proposta di revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori conferirà maggiori poteri alle autorità nazionali in modo che i consumatori possano far meglio valere i loro diritti. Esse potranno:

- verificare se i siti Internet praticano il blocco geografico dei consumatori oppure offrono condizioni post-vendita che non rispettano le norme UE (ad esempio sul diritto di recesso);
- ordinare l'immediata rimozione dei siti web che ospitano offerte truffaldine;
- chiedere informazioni ai gestori dei registri dei nomi di dominio e alle banche per accertare l'identità dell'operatore responsabile.

**In caso di violazione dei diritti dei consumatori a livello dell'UE, la Commissione potrà coordinare azioni comuni con le autorità nazionali di contrasto per porre fine a queste pratiche.** Garantirà una protezione dei consumatori più tempestiva, facendo nel contempo risparmiare tempo e risorse agli Stati membri e alle imprese. La Commissione sta inoltre pubblicando orientamenti aggiornati sulle pratiche commerciali sleali per dare risposte anche alle sfide poste dal mondo digitale. Si tratta di chiarimenti sull'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Ad esempio, una piattaforma online che corrisponde alla definizione di "professionista" e propone o vende beni, servizi o contenuti digitali ai consumatori deve

assicurarsi che le sue pratiche commerciali siano pienamente conformi al diritto dei consumatori dell'Unione. Le piattaforme devono indicare chiaramente che le norme in materia di pratiche commerciali sleali non si applicano ai privati che vendono oggetti, e i motori di ricerca dovrebbero essere tenuti a distinguere chiaramente i link sponsorizzati (paid placement) dai risultati naturali di una ricerca. Gli orientamenti rivolti comprendono anche due insiemi di principi di autoregolamentazione concordati tra i soggetti interessati: un insieme aiuterà gli strumenti di confronto a conformarsi meglio alla direttiva e l'altro contribuirà all'applicazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali, contrastando le dichiarazioni ambientali fuorvianti e infondate. Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: **"Troppo spesso coloro che vorrebbero acquistare online non hanno accesso alle offerte più convenienti oppure decidono di non acquistare all'estero perché il costo della consegna è eccessivo o perché non sanno come far valere i propri diritti in caso di complicazioni.** Vogliamo risolvere i problemi che impediscono ai consumatori e alle imprese di sfruttare appieno la possibilità di acquistare e vendere prodotti e servizi online".

Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per l'economia e la società digitali, ha dichiarato: **"L'iniziativa per contrastare il blocco geografico garantisce il giusto equilibrio tra l'interesse dei consumatori di effettuare acquisti online senza confini e il bisogno delle imprese di far riferimento a norme certe.** Sono certo che il nostro approccio, che tiene nella giusta considerazione le specificità di certi settori, darà un fruttuoso slancio al commercio elettronico transfrontaliero nell'UE." Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha affermato: **"Troppe persone in Europa esitano ad acquistare online perché non conoscono i propri diritti o pensano che sarà difficile farli valere. Il mio obiettivo è che i consumatori possano**

acquistare online con la stessa fiducia che nel mondo fisico. Rafforzeremo le autorità di protezione dei consumatori, che potranno far rispettare meglio i diritti dei consumatori online e reprimere le pratiche fraudolente. Il pacchetto di oggi è un passo importante per adeguare la tutela dei consumatori alla rapidità del mondo online e per offrire certezza giuridica agli operatori economici.”

**Tuttavia, allo stato attuale, l'UE non ha mantenuto la promessa di abolire gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi per i consumatori.** Le regole alla base di blocchi geografici restano pressoché invariate suscitando la reazione dei rappresentanti della società civile a Bruxelles. Il Comitato Economico e Sociale Europeo infatti ha adottato tre importanti pareri a proposito dai quali emerge che “l'Europa può fare di più” per trasformare il mercato unico in una realtà per i consumatori. Sulla questione del geo-blocking, il CESE ritiene che la proposta della Commissione rappresenti soltanto “un piccolo passo e non un

punto di svolta”, e non è certo che possa attenuare le frustrazioni dei consumatori e delle imprese. **Il CESE raccomanda di garantire la parità di condizioni tra il commercio online e quello offline eliminando gli ostacoli alle operazioni transfrontaliere di compravendita.** In tale contesto il CESE sottolinea che le ampie divergenze esistenti tra le politiche industriali e tra le legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il diritto d'autore e la consegna dei pacchi, rendono veramente difficile accelerare questo processo di armonizzazione. Le PMI e le microimprese, in particolare, hanno diversi motivi per evitare il commercio online transfrontaliero o per adeguare i prezzi e le condizioni in funzione delle differenze tra i mercati, derivanti ad esempio da contesti giuridici diversi, standard differenti, requisiti linguistici in materia di informativa precontrattuale e costi aggiuntivi di trasporto.

## Roaming like home, ovvero il pasticcio europeo sulle tariffe telefoniche internazionali

La cancellazione delle tariffe di roaming nei confini dell'Unione Europea entro il 2017 è stata a lungo sbandierata come la dimostrazione di voler realmente creare un'Europa più vicina agli interessi e al portafoglio dei suoi cittadini. Al momento però il dibattito è ancora del tutto aperto. Il Presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker, infatti, ha bocciato il testo che prevedeva forti limitazioni all'uso del roaming e ha proposto di formulare un nuovo orientamento. Oggetto della discussione è il regolamento 531 del 2012, che appunto disciplina la rimozione delle tariffe sul roaming, per il quale è

necessario procedere a dettagliare la cosiddetta “fair use clause”, clausola che consente l'abbandono del roaming senza causare la distorsione del mercato interno.

**Dal 15 giugno 2017 le compagnie telefoniche dovranno infatti includere nei loro contratti i servizi di roaming alle stesse tariffe offerte per il traffico nazionale per chiamate, messaggi e connessione dati.** Ad avvantaggiarsi delle nuove misure saranno i cittadini del Paese in cui è attivo l'operatore e coloro che con esso hanno legami stabili: studenti

trasferiti all'estero per periodi di scambio, lavoratori "pendolari" (la Commissione cita ad esempio il caso di residenti francesi o tedeschi che si recano a lavorare in Lussemburgo) o cittadini che si trasferiscano per periodi prolungati in Paesi diversi di quelli di residenza. Il rischio che si vuole evitare è quello di un "roaming permanente", che porterebbe ad una guerra tariffaria tra gli operatori dei diversi paesi. La prima versione dell'atto regolativo, presentata agli inizi di settembre, includeva una combinazione di tetti di utilizzo del roaming e di tariffe applicate una volta superati che rischiava di innescare una guerra tariffaria tra gli operatori dei diversi paesi: 30 giorni di utilizzo roaming consecutivo, 90 complessivi in un anno, e conseguenti tariffe di 4 centesimi al minuto per chiamata, 1 centesimo per SMS e 0,85 centesimi per Megabyte utilizzato. L'ultima versione del atto, presentata a settembre dalla Commissione, dispone invece tre criteri per verificare l'effettiva esistenza di pratiche abusive: la netta prevalenza di traffico in

roaming rispetto a quello nazionale, la lunga inattività di una SIM che sia utilizzata esclusivamente in roaming e la sottoscrizione di abbonamenti multipli, utilizzati solo in roaming, da parte dello stesso utente.

Questa formulazione, che dovrà essere discussa entro il prossimo 15 dicembre con il Berec, arriva in realtà al termine di una fase piuttosto turbolenta che ha rischiato di compromettere l'esito dell'intero regolamento. **Le associazioni dei consumatori italiane e le loro rappresentanze europee temono infatti che l'approccio adottato sia ancora troppo "morbido" e inefficace a raggiungere l'obiettivo di un mercato unico delle telecomunicazioni. L'invito da parte delle associazioni nazionali è rivolto principalmente a Governo e Ministero dello Sviluppo Economico affinché l'Italia si esprima con una posizione che rispecchi l'interesse dei consumatori.**

## Blockchain

La **blockchain**, ovvero il sistema, nato a supporto della valuta digitale bitcoin, che serve a gestire senza intermediari transazioni tra parti che non si conoscono, sta cominciando ad interessare in maniera più evidente il mondo della finanza.

La **blockchain**, "supplisce all'assenza di garanzia offerta da un soggetto terzo, registrando cronologicamente tutte le operazioni dei suoi utilizzatori". Nonostante i vantaggi che a prima vista questo sistema potrebbe portare, per l'adozione definitiva della nuova tecnologia ci vorrà tempo. Nonostante il grande fermento infatti gli esperti fanno presente che un forte ostacolo alla diffusione del sistema potrebbe venire dagli istituti bancari tradizionali che vedrebbero

di gran lunga ridimensionato il loro ruolo di mediatori. Ad ogni modo, **sull'argomento del denaro digitale e delle blockchain l'atteggiamento del legislatore europeo e nazionale sembra essere quello di non portare avanti interventi legislativi avventati che potrebbero rivelarsi controproducenti.** Tale linea di condotta è stata in effetti messa nero su bianco nella risoluzione del Parlamento Europeo votata lo scorso giugno. L'obiettivo è quello di non stroncare sul nascere il potenziale di innovazione di una tecnologia ancora relativamente giovane che "può contribuire positivamente al benessere dei cittadini e allo sviluppo economico". Normare il fenomeno con regole preventive e severe ne soffocherebbe la crescita, dicono dall'Eurocamera. Dello stesso avviso anche

la Commissione Europea che condivide l'approccio suggerito dal Parlamento: "è importante tenere d'occhio gli sviluppi della tecnologia per abbracciarne le opportunità, pur restando attenti ai potenziali rischi". Visto l'atteggiamento diffuso sembrerebbe Certo, sulla posizione dell'esecutivo Ue pesa anche una certa "impreparazione". La verità, ammettono fonti interne, "è che si sta ancora cercando di prendere le misure". **Intanto il Parlamento ha proposto l'istituzione di una task force guidata dalla Commissione stessa e composta da esperti tecnici ed esperti di regolamentazione.** Una "pseudo Authority" che avrà il compito di monitorare l'evoluzione della tecnologia di registro distribuito e, laddove necessario, raccomandare eventuali azioni normative. "Siamo di fronte a innovazioni tecnologiche che possono crescere rapidamente sino ad assumere contorni sistemici. Abbiamo bisogno di un soggetto con le competenze adatte a proporre con tempestività interventi regolatori specifici, se e quando ce ne sarà necessità", spiega il deputato europeo Jakob von Weizsäcker, autore della risoluzione.

**A dover essere rivista per prima sarà probabilmente la normativa sui pagamenti, comprese la direttiva sui conti di pagamento, la direttiva sui servizi di pagamento e la direttiva sulla moneta elettronica. Ma molto dipenderà anche dalla direzione che prenderà l'evoluzione della tecnologia.** C'è da supporre infatti che oltre per i pagamenti tramite bitcoin, la blockchain potrà essere impiegata in molti e diversi altri ambiti: dai contratti intelligenti ai trasferimenti

di proprietà intellettuale, passando per una serie di servizi pubblici. Il Parlamento Ue afferma pertanto che "[...] potrebbe essere necessaria una legislazione più specifica". Da non sottovalutare, infine, è il problema legato alla sicurezza. Dopo gli attacchi di Parigi e Bruxelles, le criptovalute sono finite inevitabilmente sotto ai riflettori dell'Unione Europea, dato il timore che esse potessero svolgere un ruolo rilevante nel finanziamento del terrorismo internazionale. Per questo, la Commissione sta pensando di estendere la direttiva antiriciclaggio alle piattaforme blockchain. Intanto, c'è chi comincia a valutare in termini numerici il vantaggio derivante dall'uso della blockchain per le economie nazionali.

La Banca Centrale di Londra stima che se si emettesse criptovaluta si avrebbe una crescita del Pil del 3%. Secondo lo studio, tale aumento sarebbe dovuto in primo luogo alla diminuzione dei tassi d'interesse e fiscali ma anche alla flessione dei costi della transazione. La criptovaluta digitale, rispetto al denaro, non ha bisogno di intermediari per concludere le transazioni, perché la valuta digitale passa direttamente da una parte all'altra. La valuta digitale potrebbe inoltre contribuire alla stabilizzazione dell'economia perché darebbe alle banche centrali uno strumento in più con cui controllare la propria valuta. Il che sarebbe una misura particolarmente efficace in tempi di shock economici, come la Brexit. A questi benefici si aggiungerebbero poi quelli derivanti dalla maggiore trasparenza delle transazioni.

## Extra costi per pagamenti con carte di credito

**In Italia l'articolo 62 del Codice del Consumo sancisce, a decorrere dal 13 giugno 2014, il divieto assoluto di imporre spese ai consumatori per l'utilizzo di un determinato mezzo di pagamento.** Quindi costi-

tuisce un illecito qualsiasi costo extra imposto a chi fa acquisti on line usando la carta di credito o attraverso bonifici o in contrassegno.

**Nel mese di ottobre 2016, l'Antitrust ha applicato per la prima volta questo divieto, sanzionando le compagnie aeree low cost Norwegian Air e Blue Air, che hanno ricevuto una multa rispettivamente di 250.000 e 300.000 euro, per non avere rispettato la nuova norma introdotta nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della direttiva 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori (Consumer Rights). Secondo l'Autorità, l'applicazione di un sovrapprezzo, collegato e corrispondente all'utilizzo di uno strumento di pagamento da parte dei consumatori, si pone in chiara violazione del citato art. 62 del Codice del Consumo. Inoltre si sottolinea che la norma riguarda non solo le carte di credito, ma anche altre forme di pagamento come i bonifici e gli acquisti in contrassegno.** L'introduzione di questo divieto nel mercato italiano per tutti i settori economici e non soltanto per il trasporto aereo, è tale da rendere superflua qualsiasi valutazione circa le modalità di presentazione ai consumatori del sovrapprezzo al momento del pagamento con carta di credito. Una pratica che è stata sanzionata, nei medesimi provvedimenti, per il periodo precedente all'entrata in vigore della nuova normativa. Prima della conclusione dei rispettivi procedimenti, le due compagnie hanno messo in atto, con tempistiche differenziate, le misure necessarie per rimuovere le condotte scorrette.

**La Direttiva 2011/83/UE ha potenziato quindi i diritti dei consumatori in tutti i Paesi UE, per qualsiasi tipo di acquisto, sia online sia in un negozio fisico.** Tra le nuove norme, vi sono quelle che vietano appunto le sovrattasse per l'utilizzo di carte di credito e servizi di assistenza telefonica, e il ricorso a caselle preselezionate sui siti web per caricare dei pagamenti supplementari, ad esempio al momento dell'acquisto online di biglietti aerei.

**La Direttiva stabilisce, infatti, che i commercianti non possono più addebitare ai consumatori costi supplementari per i pagamenti con carta di credito (o altri mezzi di pagamento), se non i costi effettivamente sostenuti per offrire tale opzione di pagamento.** Per garantire che queste nuove norme siano applicate in modo uniforme in tutta l'UE, consentendo al consumatore di beneficiarne indipendentemente dallo Stato membro in cui si trova, la Commissione europea aveva inoltre elaborato un documento di orientamento ([http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd\\_guidance\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_en.pdf)) per le autorità nazionali, che comprende un modulo facoltativo da riportare sui prodotti digitali contenente informazioni essenziali per i consumatori.

## Shadow economy, dall'UE una piattaforma per il contrasto del lavoro sommerso

Secondo i dati Istat, **l'economia sommersa nel 2014 valeva 211 miliardi di euro, pari al 13% del Pil.** Il valore aggiunto derivante dall'economia sommersa ammonta a 194,4 miliardi di euro, mentre quello connesso alle attività illegali all'1% del prodotto

interno lordo. L'incidenza sul valore aggiunto dei flussi generati dall'economia sommersa è **molto elevata nei settori delle attività dei servizi, del commercio, dei trasporti, attività di alloggio e ristorazione e delle costruzioni,** mentre la componente di valore

aggiunto generata dall'**impiego di lavoro irregolare** è particolarmente rilevante nel settore degli altri **servizi alle persone** (23,3% nel 2014), dove è principalmente connessa al **lavoro domestico**, nell'**agricoltura**, nella **silvicoltura** e nella **pesca** (16,3%).

La natura della shadow economy (economia sommersa) varia a seconda del contesto economico, amministrativo e sociale dei vari Paesi e viene, inoltre, definita in modo diverso dalle normative nazionali. Per questo risulta difficile recuperare dati precisi sul fenomeno; tuttavia, **secondo le stime, il lavoro sommerso costituisce comunque una parte significativa dell'economia dell'Ue**. Recentemente l'Unione Europea è intervenuta per arginare il fenomeno, creando, con decisione del Parlamento e del Consiglio UE n. 2016/344, la **Piattaforma per il contrasto del lavoro sommerso**. La decisione è entrata in vigore il 12 marzo 2016, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato. Questo organismo è composto da un rappresentante ad alto livello nominato da ciascuno Stato membro, un rappresentante della Commissione e quattro rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello di Unione. Possono inoltre assistere alle riunioni come osservatori,

massimo 14 rappresentanti delle parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro non dichiarato, un rappresentante di Eurofound (Fondazione dell'Ue per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), uno dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha), uno dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil-Ilo) e uno di ciascun Paese terzo aderente allo Spazio economico europeo.

**Una piattaforma creata per affiancare le Autorità che, in ogni Stato Membro, sono preposte al contrasto del lavoro nero o sommerso, per rafforzare l'azione comunitaria anche con riferimento al lavoro transfrontaliero, migliorare le capacità e conoscenze delle Autorità nazionali preposte, anche attraverso lo scambio dei dati rilevanti e delle best practices nazionali, e l'elaborazione di campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza comunitaria.** Sono, quindi, centrali nel lavoro della Piattaforma le attività di raccolta dati, di analisi comparativa e comprensione dei sistemi e delle prassi, di monitoraggio dell'efficacia delle misure di contrasto, di circolazione delle informazioni e di sensibilizzazione.

## REDAZIONE

Focus Europa - è l'inserto della newsletter di Consumers' Forum Dialogo Aperto, supplemento alla testata Help Consumatori.

*Direttore Responsabile:* Antonio Longo

*Per Help consumatori:* Elena Leopardi  
*Editore:* Consumedia S.c.a.r.l. - Via dei Liburni 2 00185 Roma RM- P.IVA 08759041000  
Reg. Trib. di Roma Sez. Stampa  
n. 260/06 del 27 Giugno 2006

*Responsabile*  
*Consumers' Forum:* Alessandra Piloni  
*Web master:* Giacomo D'Orazio  
*Grafica:* Erika Villani